



Alimenti preimballati e non: le informazioni obbligatorie e la loro presentazione



Come già nella precedente disciplina (decreto l.vo n. 109/1992 e successive modifiche) anche il recente Regolamento UE n. 1169/2011 si è preoccupato di imporre regole circa il posizionamento e le modalità di disposizione sugli imballaggi alimentari delle informazioni obbligatorie per gli alimenti preconfezionati e anche quelle relative ai non preconfezionati

Preliminarmente ricordiamo che alla nozione giuridica di *alimento preconfezionato* è stata sostituita (vedi art. 2, paragrafo 2, lett. e) quella di *alimento preimballato*, come tale definendo: *“l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio; «alimento preimballato» non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta”*.

I requisiti linguistici

Prima di procedere agli altri approfondimenti giova ricordare quanto dispone l’art. 15 sotto il titolo **“requisiti linguistici”**:

“Articolo 15 – Requisiti linguistici.

1. Fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 3, le informazioni obbligatorie sugli alimenti appaiono in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali l’alimento è commercializzato.

2. Sul loro territorio, gli Stati membri nei quali è commercializzato un alimento possono imporre che tali indicazioni siano fornite in una o più lingue ufficiali dell’Unione.

3. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che tali indicazioni figurino in più lingue.”

L’intero articolo appare formulato in termini assolutamente chiari e tali da far compren-

dere che l’esigenza fondamentale è che le informazioni obbligatorie *“sugli alimenti”* (ovvero e più correttamente sul materiale di imballaggio della confezione alimentare) siano formulate necessariamente *“in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali l’alimento è commercializzato”*.

Ragionevolmente si può intendere che è obbligatorio adottare in primo luogo **la lingua ufficiale del Paese** in cui avviene la commercializzazione. È poi prevista la facoltà – per i singoli Stati membri – di imporre l’obbligo di riportare le indicazioni obbligatorie anche *“in una o più lingue ufficiali dell’Unione”*. Il che porta già di per sé alla terza e ultima regola, comunque esplicitata espressamente nel paragrafo 3, per cui le indicazioni obbligatorie possono figurare *“in più lingue”*.

La facile accessibilità delle informazioni

Particolarmente importanti si appaiono le disposizioni di cui all'art. 12 sotto il titolo di "Messa a disposizione e posizionamento delle informazioni obbligatorie sugli alimenti" e di cui:

a) il paragrafo 1 con la formulazione: "1. Per tutti gli alimenti sono rese disponibili e facilmente accessibili le relative informazioni obbligatorie conformemente al presente Regolamento": disposizione questa con la quale si afferma il principio non solo della obbligatorietà delle informazioni, ma anche della loro agevole ("facilmente") accessibilità.

Questo principio deve costituire la bussola di riferimento per l'operatore alimentare responsabile dell'etichettatura in quanto egli si deve ispirare al principio dell'informazione agevole (oltre che, naturalmente, veritiera) nei confronti del consumatore;

b) il paragrafo 2 poi detta la regola sulla localizzazione delle informazioni obbligatorie stabilendo che: "2. Le informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati appaiono direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta".

In tal modo si ribadisce la necessità di garantire l'immediatezza delle informazioni obbligatorie verso il consumatore ovvero l'esigenza della inscindibilità – nel caso degli alimenti preimballati – fra l'etichettatura e la sostanza alimentare cui la stessa si riferisce;

c) il paragrafo 3 apre però la via a delle innovazioni in questo campo assegnando alla Commissione la facoltà di adottare "mezzi diversi (da quelli di cui al paragrafo 2) di fornitura delle informazioni obbligatorie" ovvero si attribuisce alla Commissione il potere di adottare "atti delegati ai sensi dell'art. 51" attraverso i quali "esprimere determinate indicazioni obbligatorie con mezzi diversi dall'apposizione sull'imballaggio o sull'etichetta".

Ad ogni buon conto si riporta qui l'intero paragrafo 3 onde consentirne al lettore una visione completa.

"3. Al fine di assicurare che i consumatori possano beneficiare di mezzi diversi di fornitura delle informazioni obbligatorie sugli alimenti che meglio si adattano a certe indicazioni obbligatorie, a condi-

zione che sia assicurato lo stesso livello d'informazioni attraverso l'imballaggio o l'etichetta, la Commissione, tenendo conto della prova di una comprensione uniforme da parte dei consumatori e dell'ampio uso di tali strumento da parte dei consumatori, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 51, può stabilire i criteri cui è subordinata la possibilità di esprimere determinate indicazioni obbligatorie con mezzi diversi dall'apposizione sull'imballaggio o sull'etichetta".

d) Il paragrafo 4 richiama e sviluppa la possibilità per la Commissione di adottare "atti di esecuzione" per la più ampia applicazione della facoltà di cui al precedente paragrafo 3 nei seguenti termini:

"4. Per assicurare l'applicazione uniforme del paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione può adottare atti di esecuzione sulle modalità di applicazione dei criteri definiti a norma del paragrafo 3 al fine di esprimere uno o più determinati dati specifici attraverso mezzi diversi da quelli riportati sull'imballaggio o sull'etichetta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2".

L'art. 12 in esame si chiude infine dettando la regola generale sulle modalità delle informazioni obbligatorie sugli alimenti non preimballati, regola che in realtà si risolve in un mero rinvio alle disposizioni di cui all'art. 44.

Disposizioni per gli alimenti non preimballati

Gli alimenti non preimballati per quanto riguarda le indicazioni – obbligatorie e non – sono sottoposti alla loro formulazione secondo la seguente disciplina:

"Articolo 44. Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati.

1. Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, a) la fornitura delle indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), è obbligatoria; b) la fornitura di altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 non è obbligatoria, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi.

2. Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i quali le indicazioni o loro elementi come specificato al paragrafo 1 devono essere resi disponibili ed, eventualmente, la loro forma di espressione e presentazione.

3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2".

Dalla formulazione dell'art. 44 sopra riportato si desume che nel caso di alimenti non





preimballati ovvero imballati sui luoghi di vendita a richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta:

2 è obbligatoria solo l'indicazione di cui alla lett. c) dell'art. 9, paragrafo 1, ovvero l'**indicazione di qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico capace di provocare allergie o intolleranze alimentari**;

2 tutte le altre indicazioni di cui agli artt. 9 e 10 non sono obbligatorie salvo contraria disposizione da parte della normativa del singolo Stato membro.

In pratica, come espressamente viene ribadito nel paragrafo 2, gli Stati membri sono rimasti **liberi di imporre o meno l'obbligo di tutte le altre indicazioni**, diversa da quella obbligatoria di cui alla lett. a) suddetta, quando si tratta di "alimenti non preimballati".

Di queste disposizioni gli Stati membri devono dare immediata comunicazione alla Commissione.

A questo punto è utile ricordare che l'**art. 45** successivo disciplina dettagliatamente la "procedura di notifica" di ogni "nuova normativa" che il singolo Stato membro ritenga di adottare "in materia d'informazioni sugli alimenti".

Il **fulcro** di questa procedura è dato dal **paragrafo 3** dell'art. 45 laddove si prevede che lo Stato membro "può adottare le disposizioni (della nuova normativa) solo tre mesi dopo la notifica di cui al paragrafo 1, purché non abbia ricevuto un parere negativo dalla Commissione".

La presentazione delle indicazioni obbligatorie

L'apposizione in sede di etichettatura degli alimenti preimballati trova il suo fulcro regolamentare nell'**art. 13** il cui **paragrafo 1** così stabilisce:

"1. Fatte salve le misure nazionali adottate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire".

La semplice lettura di questa disposizione denota immediatamente una perfetta omogeneità con la precedente disciplina di cui al vecchio decreto l.vo n. 109/1992 (vedi art. 14). Infatti si rinnova il richiamo ai parametri:

2 "facilmente visibili",

2 chiaramente leggibili,

2 **eventualmente indelebili**: formula quest'ultima che presenta la novità dell'*eventualmente* in quanto il legislatore comunitario realisticamente si è reso conto che l'indelebilità assoluta è un obiettivo difficile da raggiungere in sede di etichettatura, ragion per cui - con sano pragmatismo - si accontenta anche di indicazioni "eventualmente indelebili"; resterà dunque solo il mistero di se, chi e in quali casi potrà pretendere quella indelebilità.

Ciò posto, con ulteriore sforzo didattico, il legislatore CE si preoccupa anche di indicare la forma negativa di quei parametri ovvero la loro **versione sbagliata** precisando che le **indicazioni obbligatorie non devono essere "in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire"**.

In tal modo, riteniamo, è stata fornita all'operatore alimentare un'indicazione abbastanza esauriente sui requisiti che devono avere le modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie.

Senonché al **paragrafo 2** dello stesso art. 13 si tenta di ulteriormente consolidare i precisi parametri di una chiara e corretta presentazione delle indicazioni obbliga-

torie arrivando persino a darne le **dimensioni** e precisando che sull'imballaggio e sull'etichetta comunque queste indicazioni "sono stampate in modo da assicurare chiara leggibilità, in caratteri la cui parte mediana altezza della x) definita nell'Allegato IV, è pari o superiore a 1,2 mm".

Si aggiunge al riguardo l'ulteriore disposizione del **paragrafo 3** nei seguenti termini: "3. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm², l'altezza della x della dimensione dei caratteri di cui al paragrafo 2 è pari o superiore a 0,9 mm".

In ogni caso il parametro della "**leggibilità**" delle indicazioni obbligatorie è - dal **paragrafo 4** dell'art. 13 in esame - rimesso al potere della Commissione di emanare ulteriori "atti delegati ai sensi dell'art. 51".

Il **paragrafo 5** si preoccupa di stabilire l'obbligo per cui le indicazioni di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettere a), e) e k) (*denominazione dell'alimento - quantità netta dell'alimento - titolo alcolometrico volumico effettivo*) devono apparire tutte **nello stesso campo visivo**.

Infine l'art. 13 si chiude con il **paragrafo 6** per cui:

"6. Il paragrafo 5 del presente articolo non si applica nei casi specificati all'articolo 16, paragrafi 1 e 2".

Orbene l'**art. 16** disciplina appunto l'**omissione** di alcune indicazioni obbligatorie che mirano a contemperare le esigenze di una corretta e completa informazione del consumatore con le difficoltà pratiche legate alle caratteristiche o dimensioni di alcuni particolari tipi di contenitori. Pertanto i paragrafi 1 e 2 del suddetto art. 16 così stabiliscono:

"1. Nel caso di bottiglie di vetro destinate a essere riutilizzate che sono marcate in modo indelebile e che pertanto non recano né etichetta, né anello, né fascetta, sono obbligatorie solo le indicazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e), f) e l).

2. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 10 cm², sono obbligatorie sull'imballaggio o sull'etichetta solo le indicazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) e f). Le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), sono fornite mediante altri mezzi o sono messe a disposizione del consumatore su sua richiesta".



© RIPRODUZIONE RISERVATA